

*Avv. Gennaro Messuti*

*Patrocinante in Cassazione*

Via Lamarmora, 40

20122 MILANO

tel. 025469351 - fax 025463525

e-mail: [gmessuti@inwind.it](mailto:gmessuti@inwind.it)

pec: [gennaro.messuti@milano.pecavvocati.it](mailto:gennaro.messuti@milano.pecavvocati.it)

Preg.mo Sig.

Avv. Giulio Gallera

Assessore al Welfare

- Giunta Regionale Lombardia -

Via Fabio Filzi, 22

20124 Milano

email: [giulio.gallera@consiglio.regione.lombardia.it](mailto:giulio.gallera@consiglio.regione.lombardia.it)

Preg.mo Sig.

Dr. Giovanni Daverio

Direttore Generale al Welfare

- Regione Lombardia -

Piazza Città di Lombardia 1

20124 Milano

email: [giovanni\\_daverio@regione.lombardia.it](mailto:giovanni_daverio@regione.lombardia.it)

Spett.le

Lombardia Informatica spa

certification Authority Service

Via T. Taramelli 26

20124 Milano

email: [info@lispa.it](mailto:info@lispa.it)

Milano, 21 febbraio 2017

**Proposta di modifica unilaterale del contratto di fornitura dei servizi di certificazione digitale**

In nome e per conto dello SNAMI Lombardia si contesta il comportamento di Lombardia Informatica in merito alle "modifiche sostanziali

al Manuale operativo e alle Condizioni di Fornitura relative ai servizi di Firma Elettronica Qualificata (Firma Digitale) e di Marcatura Temporale erogati da Lombardia Informatica S.p.A."

Né vale a tutelare Lombardia Informatica la previsione (o gentil concessione) per cui "Le predette modifiche entreranno in vigore decorsi 30 (trenta) giorni a partire dalla data di ricezione della presente comunicazione. Entro questo lasso di tempo, tutti i Titolari di un certificato qualificato di firma potranno esercitare la facoltà di recesso dal presente contratto".

Nei servizi offerti, Lombardia Informatica riveste un ruolo dominante, anzi, esclusivo, e nessun medico - salvo la perdita di convenzioni - potrebbe recedere dal contratto. Pertanto le modifiche di cui alla comunicazione non sono *proposte* ma *imposte* ai Medici i quali non hanno alcuna possibilità di scelta e debbono pertanto sottostare a tale ingiunzione . Come detto, le modifiche - peraltro non dettagliate - sono spalmate in un documento di oltre sessanta pagine, rendendo consapevolmente impossibile comprendere e valutare le modifiche imposte. Le modifiche riguardano anche le *condizioni di fornitura*, il che rende ancor più grave la presa di posizione del soggetto fornitore dei servizi.

Il comportamento di Lombardia Informatica integra quindi un "abuso di posizione dominante" derivante dal comportarsi in modo significativamente indipendente stante l'assenza di concorrenti o alternative. Se è vero che la legge non vieta la posizione dominante in quanto tale, è anche vero che ne sanziona l'abuso (articolo 3 della legge n. 287/90) che si concretizza quando l'impresa sfrutta il proprio potere a danno dei consumatori ovvero impedisce ai concorrenti di operare sul mercato, causando, conseguentemente, un danno ai consumatori finali.

Pertanto si chiede Lombardia Informatica spa e le Autorità destinatarie della presente vogliano, prima di apportare alcuna modifica, consultare le OOSS della MG al fine di condividere e verificare l'esigenza e la necessità delle non meglio identificate modifiche del contratto di fornitura.

In attesa, porgo cordiali saluti

*(Avv. Gennaro Messuti)*